

7

MERITI

DELLI RE DI PORTOGALLO

VERSO

N.º 16.

La Santa Sede Apostolica.

- P**ORTOGALLO cominciò, e fu eretto in Regno per le guerre, che fece, e vittorie, che ottenne contro li nemici della fede Cattolica, e come tale nella sua prima erettione, fù approuato, e confermato dalla Sede Apostolica sedente Innocentio II.
- 2 Il primo Rè di Portogallo si offerì alla Sede Apostolica per Soldato di San Pietro, con promessa di seruire la Chiesa Romana con la persona, e beni del suo Regno, e perciò Innocentio II. lo fauorì di molte grazie.
 - 3 Il Regno di Portogallo dal suo principio sempre hà impiegate tutte le sue armi contro li nemici della fede, è per l'essaltatione di essa, ne mai hebbe guerra con Principi Christiani, eccetto quelle di Castiglia, è quella difensua, & ancor hogidi, si bene con la guerra in casa mantene, & dilata la fede Cattolica contra l'inimici d'essa in tutte le sue conquiste.
 - 4 Sempre che la Sede Apostolica domandò aiuto

A

alli

- alli Rè di Portogallo contro li nemici della
 fede Cattolica, li trouò pròtissimi, mà dando
 varie volte le sue armate in seruitù della
 Chiesa Romana come si caua dall'Historie.
- 5 Dal tempo che fù eretto il Regno di Porro-
 gallo nessuno Rè Christiano arricchì con più
 pretiosi doni la Chiesa Romana, ne mà d'ò am-
 basciarle più vistose, che quelle di Portogallo.
- 6 In tal maniera professorono sempre li Rè di
 Portogallo l'obediènza, e la refero al vero
 Vicario di Christo, che doppo la sua prima
 erettione in varie scisme della Chiesa. nelle
 quali alcuni altri Regni di Spagna, & Europa
 seguitorono gl' Antipapi, sempre li Rè, e
 Regno di Portogallo refero, e conferuorono
 l'obediènza al vero Pontefice Romano, da
 Paschale II. sino ad Eugenio IV. nello scisma.
- 7 Come confessano Mariana, e Bosio Scrittori
 non Portoghesi quella natione hà dilatato
 più la fede Cattolica, e l'obediènza alla Sede
 Apostolica, che nessun'altra del mondo,
 nè con più honore, e splendidezza con tanti
 gloriosi Martiri ne nostri tempi.
- 8 Essendosi introdotto in tutti li Regni di Spa-
 gna far rivedere, & eslamicare le Bolle Pon-
 tificie nel Consiglio Regio prima che si pu-
 blichino, come hogg' si osserua in Castiglia:
- Papa

Papa Innocenzo VIII. conoscendo la grandezza del Rè Don Giouanni II. di Portogallo, gli scrisse esser abuso contro la douuta riuereanza alla Sede Apostolica, e battò questo acciò ordinasse quel grande, e pijsimo Rè, che non si esaminassero mai più, e così si offerua fino al presente giorno in Portogallo. Il Regno di Portogallo fù il primo, che riceuesse il S. Concilio Tridentino, e perciò offerendo Papa Pio V. al Rè Don Sebastiano, che titolo voleua dalla Sede Apostolica, rispose il Rè, che voleua il titolo di figlio obediētissimo, & le scrisse la lettera seguente cauata dalli Archiuuij, & all'ora Stampata in Roma.

Santissimo in Christo Padre, & Beatiss. Sig. il vostro deuoto, è obediēte figliuolo Don Sebastiano per gratia di Dio Rè di Portogallo, è delli Algarbi di quà, è di là del Mare in Africa Signor di Guinea, è della conquista nauigatione, è commercio d'Ethiopia, Arabia, Persia, & dell'India, &c. Con ogni humiltà bacia li suoi Santissimi Piedi, Santissimo in Christo Padre, e Beatissimo Signore. Vedendo io, come la prima, e principale obligatione, che tutti li Rè, e Prencipi Christiani hauemo, è di quello, che cōuiene alla Chiesa di Dio, nella quale la Santità vostra in luogo

4
suo refede, & trouandomi io particolarmente per le molte grazie, che in questi regni, e loro dominij continuamente riceuo da nostro Sig. Iddio, e della S. Sede Apostolica più obligato di tutti à farlo; persuaso ancora dal Santo zelo, e singular essemplio, e dalle molte, e grandi virtù di vostra Santità subito che pigliai il gouerno delli miei regni, attendendo à questa tanto debita obligatione, scrissi sopra di ciò à tutti li Prelati di essi raccomandando loro molto la reformatione delli costumi, e cose attinenti alla Religione Christiana, e culto diuino, è spero nel Sig. nostro Iddio, che se gli farà molto seruitio.

Et similmente mandai subito provisione sufficiente, ordinando alli miei Ministri di giustitia, che lasciassero liberamente usare alli Prelati, e Ministri Ecclesiastici ogni giurisdictione che il Sacro Concilio Tridentino concede loro; Perche oltre l'esser Io à ciò obligato per l'obedientia, che da tutto l'Vniuerso, è douuta alla S. Sede Apostolica, mi piaque molto in questa occasione esser Io il primo Rè, che in materia di tanta impottanza mostrasse alla Christianità con quanto rispetto si deuono trattare, & essequire le determinationi Ecclesiastiche, e mandati Apostolici,

3
lici ancorche sminuisci la mia giurisdizione
Regale, sicome l'hò sminuita, se bene mi è
stato detto da molte persone di gran qualità,
e da huomini letterati molto ingeni, che in-
tendeano non conuenire alla mia Corona, e
alli miei Regni risoluermi così presto in ma-
teria à loro tanto importante, questo mi è
parso di douerle madare à vostra Santità come
figliolo suo molto obediante che sono, la cui
contentezza consiste principalmète in quello
che vostra Santità sentirà delle opere mie, &
delle attioni de miei Vassalli, quali vorria che
fossero tali sempre, che meritassero di esserle
accerte, & questo stimarei più, che quanto al
mondo posso hauere molto Santo in Christo
Padre, e Beatissimo Signore. nostro Signore
conserui la Santità vostra per lungo tempo
al suo Santo seruitio; scritta nella Villa di
Monte Moril nouo, alli 24. d'Otobre. 1569.

I L R E.

MOTIVI,

Che s'oppongono alla Prouisione di Vescouati del
Regno di Portogallo fatta à nominatione del
Re Don Giouanni IV. Con la loro rispo-
sta. Proponendo come fondamento,
Che la difficoltà principale, che

Nostre

no Nostro Sig. hà di proueder le Chiese di Portogallo, & di Portogallo, & il pregiudizio, & offesa del Rè Cattolico per li motiua seguenti: *Primo* Motiuo. *Secundo* Motiuo.

CHE prouedendosi le Chiese à nominatione del Rè di Portogallo si leua al Rè Cattolico il Ius presentandi che haueua. Si risponde, che il Ius presentandi, & altri simili incorporali che vengono in consequenza con alcuna Città, terra, ò Regno, appartengono al Possessore di esse, come frutto del possesso. Così lo diffinì il Papa Alessandro III. nel Capitolo ex Litteris de Iure patronatus, & lo conprouano li Dottori: Il quale Possessore si dice essere in quasi possesso di presentare, benchè l'altra prima presentasse per hauere all'hora il possesso, ilche stà deciso nella Clementina plures de Iure patronatus, & lo confermano iui li Dottori.

Motiuo Secondo.

CHE almeno si leua il possesso al Rè Cattolico perche in beneficialibus attenditur ultimus status. Si risponde come di sopra, seguitando, & passado il Ius patr. al possesso della Città, Terra, ò Regno; Quel che possiede

7
possiede il Regno, si dice ancora possessore del
talius. Perche come il presentate ha frutto del
possesso, è certo ch'al possessore appartiene il
frutto.

Motivo Terzo.

CHE con tutto ciò è pregiudicio del Rè
Cattolico leuargli questo lus, & si fa ar-
gomento indi al Regno; Si risponde, che
questo si reuera, e vien in consequenza, &
come tale non se attende conforme le regole
volgari. Si risponde 2. ch'il sudetto pra-
giudicio non è considerabile, nè può esser
appuntato dal Rè Cattolico, il quale, è si-
inclinato alla pietà, che in ragion di quel, o
simil altro pregiudicio non vorrà siano pri-
ue tant'anime de Pastori, & periscano. Il che
si proua 1. Perche trouandosi à tempo dell'
acclamatione del Rè D. Giovanni IV. alcuni
Prelati in Castiglia come l'Arcuescovo El-
borense, & altri Ecclesiastici si diede licen-
za per andarliene in Portogallo, solamente per
non mancare alla residenza, alla qual erano
tenuti. 2. Perche facendo il Generale di S.
Francesco vno Commissario per suoi frati, in
quel Regno, à sodisfatione del Rè di Portu-
gallo; & lamentandosi (come si dice di certo)
alcuni zelanti del seruitio del Rè Cattolico.
Il Generale, ch'è Vassallo di Spagna, & mol-

ro affectionato, scrisse alla Maestà Cattolica hauerlo fatto per l'obligo suo, acciò nō man-
 tasse al buon'gouerno della Religione, & sua
 Maestà Cattolica restò cō questo sodisfatto,
 e sendo cosa molto diuersa, & maggior sēza
 paragon la necessitā de Vescoui, che di Com-
 missario p li frati, che haueuano, i suoi Pro-
 uinciali, & Prelati, eletti a suo tempo, & fū
 prudētissima la risposta; & resolutione pche
 vedendo questo li Portoghesi entrano in
 maggior rabbia, & disperatione, non potē-
 do sperare ben alcuno da chi li priua del re-
 medio delle anime loro, & appresso Iddio,
 e di grande offesa far perire così gran nu-
 mero d'anime per rispetto d'vn pregiudicio
 tēporale benchè fosse molto maggior, quāto
 che sua Santità come Pastore della Chiesa
 Vniuersale, non deue riguardar questo pra-
 giudicio temporale del R^e Cattolico a para-
 gon del danno dell'anime, che vi periscono
 non essendo giudice nella causa principale,
 & Ius del Regno, che dipende dell'armi so-
 lamente; E che ogni volta, che il R^e Cat-
 tolico ripigliarà il Regno di Portogallo, ri-
 tornerà con esso il tale Ius. 3. Si risponde, che
 già nella prouisione motu proprio sua San-
 tità leuò questo Ius al R^e Cattolico, & però

9.
non si possono per questo rispetto impedire le provisioni, a nominatione del Rè di Portogallo; Ma il vero stà, che nõ vi è pregiudicio del Rè Cattolico; com' elegantemente lo diffinì il Papa Innocentio III. nel Capitolo (Consultationibus de iure patronatus, Ac si quis fuerit institutus ad presentationem illius, qui eiusdem Ecclesie credebatur esse Patronus, & postea ius patronatus alius euecerit in iudicio, institutus non debet ab ipsa propter hoc remoueri; si tempore suæ præsentationis, ille qui eum præsentauit ius patronatus Ecclesie possidebat, cum ex hoc ei, qui id de iure debet habere nullum in posterum præiudicium generetur.) Di maniera, che ripigliando il Rè Cattolico Portogallo, non gli farà questa provisione di præiudicio alcuno, & meno se nõ lo ripigliarà; E per leuare il tutto il dubbio Il Concilio Tridentino Sess. 25. de reformatione cap. 9. ordinà espressamente, che si provedano le Cattedrali ad præsentationem Regum, seu Regna possidentium, ma si motiua 4.

Motiuo Quarto.

CHE il Rè di Portogallo, non, è vero possessore, & così non parla il Concilio di esso; Però si risponde, & si convince questo punto

con evidenza, Primo perche il Concilio fa
 distinzione frà li Rè, & quelli, che possie-
 dono li Regni, Il Rè che hà il Ius, e vn solo,
 nè il ius può esser insolidum appresso doi con-
 trarij, 2. Perche il Concilio manda eslami-
 nare tutti gl' altri titoli iuris patronatus exce-
 ptis, quę pertinent ad Reges, seu Regna
 possidentes. Dunq; tanto parla de soli pos-
 sessori, che non vuol s' eslamini, s' è buon il
 titolo, ò non, e la ragion, e chiara, Perche
 il Concilio vuol che le Chiefe siano con effet-
 to prouiste, & ciò non puo esser s' vno volesse
 præsentrare nel Regno il quale non possiede,
 etiam che hauesse il Ius, ne manco glielo per-
 metterebbe l' Auersario suo; E si mostra que-
 sta verità nel Regno di Nauarra, del quale
 tanto il Rè Cattolico, quanto il Rè Christia-
 nissimo si chiama Rè, & ciascheduno possie-
 de la parte sua, & presenta li Vescouii in essa,
 e la Sede Apostolica atteso il possesso confer-
 ma le prouisioni fatte ad presentationem di
 quel che possiede, nõ potendo il Ius insolidu
 esser appresso duoi contrarij come s' è detto.

Motino Quinto.

CHE il Rè di Portogallo, e intruso, & però
 che il possesso del Regno, & per conse-
 quenza del Ius patronatus non può esser ap-
 prouato

prouato, & ammesso da sua Santità, Si risponde (non parlando del Jus, che li Rè non vogliono sia esaminato nè disputato da quaiunq;) il Rè di Portogallo, è Pronepote dell'Infante Odoardo figlio del Rè D. Manuele fratello dell'Imperatrice Dona Isabella di cui il Rè Don Philippe, è pronepote, di maniera che sono il Rè Don Gioanni, & il Rè Don Philippo fra di se, & con il Rè D. Henrico ultimo di Portogallo suo Zio nell'istesso grado, con questa differenza però, che il Rè D. Gioanni hà la descendenza per Maschio, & il Rè Don Philippo per Femina, e non si può dir, che vn Principe di si vguale Parentella sia priuo di ogni Jus 2. Perche Bartolo, Baldo, & Innocentio Capi di Legiste, & Canoniste ai quali seguitano gl'altri, dicono non esser intruso quel Rè al quale il popolo mette in possesso. E non si può negare, che il possesso fù dato al Rè di Portogallo per il Popolo, & Regno, com'è notorio senz'intervenire violenza alcuna da parte del Rè Don Gioanni.

Motiuo Sesto.

CHE il possesso del Rè di Portogallo, è turbido; Si risponde, che anco in beneficiabus, doue la difficoltà, è maggior na-

turalis detentatio, con qualche titolo colorato, basta per dirci Possessore pacifico conforme la regola 36. della Cancellaria Apostolica, & lo dicono iui li Dottori; Il Rè di Portogallo, e già nel Settimo Anno del suo possesso, con li titoli di sopra, essendo vero, che basta qualche tempo considerabile, ancorche nõ sia triennale, accioche il possesso benche sia contra ius debbeser mantenuto, come molte volte fù giudicato nella Sacra Rota, & finalmente lo lasciò deciso la bon. mem. di Papa Gregorio XV. E quel che più è la Santità di nostro Signore Innocentio X. in vna causa Spirituale de decime,

Motiuo Settimo.

CHE tuttauia si pregiudica al Rè Cattolico chiamando Rè al Rè Don Giovanni IV. di Portogallo; Si risponde come di sopra, che questo pregiudicio, è molto per accidens, & in consequenza 2. Si risponde che la Sede Apostolica sempre riguarda il possesso, secondo quello, che rispose Pio II. all' Ambasciatori dell' Imperatore Federico V. quãdo riceuè l' Ambasciatori di Marthia che haueua il possesso del Regno dattogli dal Popolo,

Ibi iniustam esse querelam quando Sedis Apostolicæ mos sit, cum Regem appellare, qui Regnum teneret, & prior ante se Callistus Matthiam Regem appellasset. I. istesso fece Pio IV. ad Antonio, & Isabella Duca di Vandoma chiamandoli Rè di Nauarra possedendo il Rè Don Philippo la maggior parte del Regno; Il Ius del Rè Cattolico può preseruare sua Santità si come fece Clemente VIII quando chiamò Henrico IV. non solamente Rè di Francia ma di Nauara ancora, con vn breue col quale si diede per sodisfatto Philippo II. Rè tanto potente, & prudente essendo detto Rè Philippo II. in possesso della maggior parte del Regno.

Motiuo Ottauo.

CHE sua Santità cominciò à proueder moua proprio, & il Rè di Portogallo non l'ha voluto accettare, & però à se medemo deue imputare il danno; Si risponde che S. Santità come Vicario di Christo à chi raccomandò il Pasce oues meas deue proueder con effetto, & renirente Regno, & Rege nõ si prouedono con effetto le Chiese di Portogallo. E loro hanno giusta causa di non accettare la prouisione

174
nitione fatta non proprio, Primo perche gli
si leua il Jus presentandi dattogli dalla Sede
Apostolica in remunerazione, & cō promessa
de non leuarglielo mai essẽdo le Chiese tolte
da mano d' Infedeli, fondate, & dotate, &
mantenute dall' intrata Reale, & difese col
suo Sangue, & de suoi Vassalli. La 2. giusta
causa di non accettar dice il Rè, è per non
perder la riputatione appresso gl'altri Principi
della Christianità, & anco del popolo, massi-
mamente vedendosi, Che sua Santità non
vuol proueder per non chiamarli Rè, Questa,
è la difficoltà ch'ha sua Santità, poi già non
si dubita, che li Vescouj siano confidenti del
Rè di Portogallo, mà che non si prouedano
à nominatione sua.

Motiuo Nono.

E l' offesa, & irriuerenza, che il Rè di Porto-
gallo hà fatto alla Sede Apostolica, & San-
tità di nostro Signore cacciãdo da quel regno
il Viccollettore all' hora iui residente à nome
suo. Si risponde che secondo raccontano le
lettere venute da quel Regno, & confermano
il Viccollettore, & l' Auditore, non furono
mandati via per dubbio alcuno, cōtrouerfia,
ò lite, ò vero per causa che dirsi possi toccate
all'autorità della Sede Apostolica, immunità

In questa giurisdizione Ecclesiastica, ne intorno à
 questo particolare fù fatto, ò detto cosa, ò
 parola alcuna, se bene dubitauano ragione-
 uolmente molti huomini dotti, & timorati,
 che hauesse il Vicecollettore l' assoluta po-
 testà, autorità, & giurisdizione, che esserce-
 ua (senz' impedirgliela il Rè per spatio di sei
 anni) non mostrando mai ordine alcuno, ò
 lettera della Santità di Urbano VIII. ò di no-
 stro Sig. in che approuassero per tal officio il
 detto Vicecollettore, ò lo dichiarassero all'
 istesso Rè, non mancando oltre il sopradetto
 molti lamenti, ne occasioni di disgusti cõtro
 il Vicecollettore, che il Rè mai volle sentir,
 etiamdio in cose tocanti al Stato, & frà gl' al-
 tre saperfi che lui fosse stato causa di non ri-
 tornar à quel Regno Monsignor Castrocani,
 scriuendoli, che non faria ben riceuuto senza
 fondamento alcuno constandoli del contra-
 rio per quel che lui sperimẽtaua; facendo sua
 Maestà maggior caso, che di verun' altra
 raggion ò conuenienza propria il veder, che
 sua Santità lo toleraua nell' Offitio; Ma so-
 lamente fù mandato per informare à nostro
 Signore del Stato del Regno, & della neces-
 sità dell'anime, per mancamento de Vescouï,
 già, che non si trouaua altro mezzo, acciò

Sua

Sua Santità fosse chiarità di questi bisogni Spirituali, non ci essendo campo di mandar Ambasciatore, ò alcun altro Agente à nome suo, & esser il Vice collettore l'istesso, che ser- uendo di Auditore à Monsig. Castracani, nel tempo dell'acclamazione del Rè si trouaua li priuo, & suspeto del suo officio d'ordine della Maestà Cattolica, à che fù restituito con le circostanze di sopra assegnate. E che ser- uendo per li stessi sei anni continoui l'officio di Vicecollettore haueua veduto con l'occhi, & tocato con le mani l'inconuenienti, & dan- ni, che vi erano per mancameto de Pastori, & che per l'auenire si poteuano sperare in pregiudicio dell'anime di quel Regno, & suoi adherenti, & anco dell'autorità, beni, & giu- risdizione della Chiesa.

Ultimo Motiuo.

SE le Cattedrali di Portogallo si debbano prouedere senza dimora alcuna. Si rispõde de sy. Primo per li precetti naturale, & Di- uino, *Palce oues meas.* 2. per il pericolo morale, o quasi certo d'vno de' maggiori dan- ni, che può hauer la Chiesa di Dio. Poiche vacano 14. Cattedrali, cioè 12. nel Regno, & altre 12. nell'Isole adiacenti, nell'Africa, nell'Asia, & India della Corona di Portogal-
lo; ne-

lo; ne' quali Vescouati, & Vastissimi Paesi, ci sono molti milioni d'anime, & eccetto vno, o duoi, tutti gl'altri vacano da sei otto, & 10. anni, essendo in alcuni grauissime p' rsecutioni de' infedeli, & altri infestati da gl'heretici. 3. Per il precetto Ecclesia siica nel Cap. ne pro defectu 47. de electione nel quale Innocentio 3. comanda, che nessuna Cathedralia sia vacante più de 3. mesi. 4. Per le pene grauissime imposte a quelli Vescoui, che s'assentano dalle lor Chiese per più de 3. mesi, senza legitima causa approvata dalla Sára Sede Apostolica, privandoli dall'entrata, dall'ingresso della Chiesa, & Finalmente dalli Titoli. 5. Perche l'estrema necessitá farà pigliar alcuna cattiuua resolutione, ò almeno ciò che dice S. Bernardo per miácare nell'Isola d'Hibernia vn sol' Arciuescouo per molti anni. *Inde deffolutio disciplina, Censura enervatio, Religionis Euacuatio, deniq; Barbaries, cum paganismus quidam sub nomine Christiano Hiberniam occupauit.*

ALCUNE AZIONI.

Del Rè Don Giouanni IV. di Portogallo, nelle quali si vede la pietá, e diuotione di S. Maestá verso la Santa Sede Apostolica, & il rispetto che porta all'Immunitá Ecclesiastica.

18
Nell'istesso giorno, nel quale il Rè Don
Giuanni IV. acclamato dal popolo,
entrò nella Città di Lisbona, e prese il posses-
so del regno, subito restitui l'autorità, giurisdic-
tione, & esercizio di essa all'Auditore Giro-
lamo Battaglino, la quale gli era stata leuata
dal Rè Carrolico, & suoi Ministri, con vn
auantaggio grande cioè, hauendo l'Auditore
solamente vna limitata sua delegatione del
Collettore fù stabilito nella medesima auto-
rità, che haueua il Collettore.

2 Non solo restitui all'Auditore la giurisdic-
tione, & autorità dell'Collettore, ma anche li
diede tutta la sodiffattione da lui domandata
& in particolare gli restitui tutte le scritte
cosi publiche come private leuate al Colletto-
re Alessãdro Castracani Vescouo di Nicastro,
quando fatto prigione fù cacciato dal regno
& sei anni intieri il sodetto Vicecollettore es-
ercitò l'istessa giurisdictione senza alcun se-
gno della Sede Apostolica, nel quale appro-
uasse il fatto, & mostrasse stimare, & almeno
contentarsi di si gran seruitio.

3 Il Rè di Portogallo comandò, che tutti li
Senatori, & altri Ministri laici, che concor-
sero nell'espulsione del Collettore si assolues-
sero dalla scomunica come si fece, in Casa
del

del Vicecollettore, con quelle Solennità, che gli piacquero, essendo che tutti li sudetti haueuano seruito ne suoi offitij vn'anno, e mezzo, senza mai volere il Rè Cattolico, che fussero hauuti per Scomunicati, ne meno, che s'assoluesero.

4. Essendo continuamente li Collettori, e suoi Auditori nel tempo del Rè Cattolico impediti, e perturbati nella giurisdictione per li Ministri Laici, fatti prigioni gl' officiali, e Ministri Apostolici, benche Chierici, levate le cose temporalì al suo quotidiano viuere, accioche approuassero, & acconsentissero nella loro giurisdictione, nelle controuersie di essi con l' Ecclesiastica; E finalmente fatto prigione, e cacciato dal Regno con violenza Monsignor Castracani sudetto all' hora Collettore con tuttociò il Rè D. Giouanni non solo era pronto à riceuere l'istesso Collettore, mà in luogo suo restitui l' Auditore come si, è detto ne mai in tutti questi sei anni hà permesso cosa simile, essendo sì gran differenza trà li Collettori passati, & il Vicecollettore, nõ volèdo che di ciò gli si parlasse, come confessa l' Auditore Iacomo Bartolano Officiale delli Collettori in quel Regno per diecidoue anni.
5. Essendo in tempo del Rè Cattolico leuati alle

- Chiese molti beni, de quali erano in possessio
 e praticata la legge di nõ aquistar beni stabili
 senza licenza reale; Il Rè Don Giovanni fece
 restituire tutti li detti beni leuati cõ mandado
 che nõ si pcedesse auanti intorno alla sudetta
 legge. È l' Agente dell' Ambasciata Porta-
 guesa, *Diego Rodriguez Pacieco* Inquisitore Aposto-
 lico offerì al nome del rè nella Congregatio-
 ne di Portogallo deputata da Papa Urbano
 VIII. che il Rè D. Giovanni condescendereb-
 be in qual si uoglia aggiustamẽto, che più utile
 fosse alla Chiesa, mandando però S. Santità
 à questo fine nuntio à Portogallo come erano
 stati madati per simili aggiustamẽti dai Som-
 mi Pontefici Giovanni XXI. è Sisto IV. à tẽpo
 del Rè Don Alfonso V. è D. Giovanni II.
- 6 Le Bolle, e Lettere Apostoliche furono più
 osservate, e riuerte à tempo del Rè D. Gio-
 uanni, che mai nõ permettẽdo che li Ministri
 laici l' Impedissero, come più volte uoleuano
 benchè fussero in pregiudicio della giurisdic-
 tionẽ Reale come, e notorio.
- 7 Che non si concedendo cosa alcuna, ne vo-
 lendosi accertare, ò deferire à supplica fatta
 à nome del Rè di Portogallo da S. Santità, e
 suoi Ministri, ne anco nelle cose particolari
 con notabile incommodità del Regno, con

tutto ciò il Rè D. Giouanni si cōserua col suo Regno nell' obediēza della Sede Apostolica con tanta riuerēza in fatti, & in parole come se fosse molto favorito.

8. Essendo molte volte grauissime controuersie frà il Commissario, e la Congregatione della Crucziata da vna parte, con li Collettori Apostolici non solo per quello, che rocca alla limosina della fabrica di S. Pietro, ma per non voler il Comissario sottoporsi alli Collettori nell' appellatione, & altri dubbij di giurisdictione, nelli, quali, si ricorre, ò appella dal Commissario al Collettore, & essendo perciò Scōmunicato il Cōmissario, senza dar per la censura, e con ordine del Rè Cattolico di nō obedire; e volendo l'istesso basciar la mano al Rè D. Giouanni nel primiero giorno che entrò nel possesso, non lo volle sentire, ne parlargli, e li mandò à dire, che se voleva cōparire in presēza sua, si facesse prima assoluere dalla Scōmunica; come fece, e di li ināzi nō hebbe il Cōmiss. simile cōtesa col Vitecol.
9. Non essendo intieramēte pagata à tempo del Rè Cattolico in più anni la limosina della Crucziata per la fabrica di S. Pietro, nel tempo del Rè D. Giouanni si è pagata puotualmētte essēdo il tempo di guerra, e bisogno si grāde
 lo subito

- 10 Subito che fù acclamato Rè mandò il Vescouo di Lamego vno de maggiori psonaggi del Regno parente della Casa Reale del suo Conciglio di Stato, huomo assai dotto, e di grand' autorità, con altre persone di qualità, e conosciute lettere con l'ambasciata à render l'obediienza alla Sede Apostolica cō grandissime spese, e pericoli; e stando à Roma vn' anno intiero nō potè ottenere vna sola audiēza dalla Santità di Urbano VIII. e al fine fù assalito cō pericolo d'esser ammazzato, come furono alcuni seruitori suoi, & è notorio.
- 11 Il Rè di Portogallo nō ostante nō esser stato riceuuto l'Ambasciatore mandò l'Abbate montero huome di conosciute virtù, il quale à nome del Regno domandasse la prouisione delle Chiese vacanti, e fù similmente assalito, amazzatogli vn seruitore, e ferito vn'altro.
- 12 Per l'Ambasciatore di Francia Monsu di Cremonuille domandò licenza alla Santità di N. Sig. per mandar vn'altro Ambasciatore, à rendergli l'obediienza, subito che fù eletto, che nō si contentò di darghela, e cou tutto ciò è prontissimo il Rè D. Gio-uanni, à renderla.

LETTERA

Della Maestà del Rè Don Giouanni IV. de
Portogallo alla Santità d' Innocentio X.

DON Giouanni per gratia di Dio Rè di Portogallo,
è dell' Algarue di qua, è di là dal Mare in Africa,
Signore di Guinea, e della Conquista nauigatione, e
Commercio d' Ettioppia, Arabia, Persia, e dell'
India, &c. Facio sapere à tutt. quanti leggeranno questa mia
Ordinatione, ò promissa, che essendo io al presente per gratia
particolarissima di Dio N. Sig. restituito alla Corona di questi
miei Regni, e Signorie di Portogallo, e considerando che il Sig.
Rè Don Alfonso Enriches mio Progenitore è primo Rè di questo
Regno essendo acclamato, & eletto Rè in riconoscimento di gratia
si grande prese di consenso de suoi Vassalli per sua particolare
Auocata la Vergine Madre di Dio Nostra Signora, & pose sotto
la Sua Sacratissima protezione tutti i suoi Successori il Regno. &
i Vassalli contributo particolare in segno di Feudo, e Vascellaggio
desiderando io per tanto d' imitare il Santo Zelo di Lei, e la sin-
golar pietà delli Signori Rè miei predecessori, riconoscendo in
oltre nella persona mia le copiosissime, e continue grazie, e bene-
ficij della liberale, e pietosa mano di Dio nostro Signore per in-
tercessione della Concezzione, è ritrouandomi hora tener Certo
che habbiamo di rinouare, e continuare questa promessa, e venerare
cò affetto straordinario, e solennità la Festa della Sua, immacolata
Concezzione, & habbiamo stabilito col parere di tutti di pigliar
per Auocata Padrona de Nostri Regni, e Signorie la Santissima
Vergine Nostra Signora della Concezzione, In conformità del
nostro Santo Padre Urbano Ottano obligandemi ad impetrare
la conferma dalla Santa Sede Apostolica, e le offerisco di nouo,
è in mio nome, e del Prencipe Don Theodosio mio amatissi-
mo, e Carissimo figlio, e di tutti, i miei descendenti Successori,
Regni, Signorie, e Vassalli alla sua Santa Casa della Concezzione

posta

posta in Villa Vissosa per esser questa la prima, che in tutta Spagna habbessa tal invocazione cinquanta Cruzadi d'oro l'anno in segno di Tributo, & omaggio: e parimente promettiamo con giuramento in Compagnia del medesimo Principe, e de' Stati di Confessare, e difendere sempre sino a dar la vita essendo necessario, che la Vergine Maria Madre di Dio fu' concepita senza peccato originale, in riguardo di quello che fu' la Santa Madre Chiesa Romana alla quale siamo obligati d'obbedire, & immutare, la quale con particolar officio, e festa celebra la Sua Santissima, & Immacolata Conceptione riservando tuttauia in questo giuramento in caso che la medesima Santa Chiesa risoluessa il contrario con ferma Speranza nell' infinita misericordia di Dio Nostro Signore che per mezzo di questa Signora, Padrona, e Protettrice de' nostri Regni, e Stati della quale per maggior nostra gloria ci Confessiamo, e professiamo Vassalli, e Tributarij ci defenderà, proteggerà contro, i nostri nemici con grande accrescimento di questi Regni a gloria di Christo nostro Signore, & Essultatione della nostra Santa fede Cattolica Romana, Conversione delle genti, e reductioni de' gli Heretici, E se chi sia intenterà cosa alcuna contraria a questa nostra promessa, giuramento, e Vassallaggio essendo Vassallo, lo dichiariamo per questo fatto perismatico, & ordiniamo che sia subito scacciato dal Regno, e se fusse Rè il che Dio non permetta sia maledetto da lei, e da Noi, e non venga annumerato fra' i nostri discendenti, sperando che da quel Dio che a noi a dato il Regno, e ci ha fatto ascendere alla dignità Regia sia da quella abbassato, e spogliato, E perche in qualsiuoglia tempo apparisca certezza di questa nostra electione promessa, e giuramento confermata, e stabilita nel nostro Consiglio Commandiamo, che se ne facciano tre atti pubblici, vno che sia spedito subito alla Corte di Roma per ottenerne la confirmatione dalla Santa Sede Apostolica, e gli altri due: perche insieme con la detta confirmatione, e con questo mio ordine si custodiscano nell' Archiuo della Casa sudetta di Nostro Signore della Conceptione di Villa Vissosa, e nella nostra Torre del Tombo Data in questa nostra Città di Lisbona a 25. di Marzo l'anno della Natività di nostro Signore Gesu Christo 1648.

Palasjare Rex. Coeilio Senue.

Pietro Uzcra de Silva fece scriuere.